

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **303/1986** (ECLI:IT:COST:1986:303)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **12/12/1986**; Decisione del **19/12/1986**

Deposito del **31/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **09/01/1987**

Norme impugnate:

Massime: **12692 12693**

Atti decisi:

N. 303

SENTENZA 19-31 DICEMBRE 1986

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 10 maggio 1976, n.358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dal Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Immobiliare Morbegno Casa e la s.p.a. Banca Provinciale Lombarda, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.8 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 (notificata il 21 maggio e comunicata il 16 settembre successivi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1979 e iscritta al n. 801 R.O.1979), il Tribunale di Cremona, investito dell'opposizione al decreto 15 luglio 1977 con il quale il Presidente dello stesso Tribunale sulla base di titoli cambiari aventi efficacia esecutiva di cui era munita la ricorrente, aveva ingiunto alla s.r.l. Immobiliare Morbegno-Casa di pagare alla ricorrente Banca Provinciale Lombarda s.p.a. la somma di lire 40.000.000, oltre le spese di procedimento liquidate in L. 238.200, ivi compresi diritti ed onorari di difesa, respinse l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, e giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata l'eccezione, dalla opposta Banca sollevata, di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 385, per il quale nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli già aventi efficacia esecutiva non vengono liquidate le spese e le competenze.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 28 gennaio 1980 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nell'adunanza del 12 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

3.1. - Il Tribunale di Cremona ha giudicato non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art.2 l. 10 maggio 1976, n. 385 (rectius 358) per il quale l'ultimo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento, sotto il duplice riflesso che I) è addossato al creditore il costo del processo monitorio necessario al fine di conseguire il titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, in contrasto con l'art. 24 Cost., II) è violato l'art. 3 Cost. per essere consentito al creditore di conseguire sulla base delle cambiali in giudizio ordinario con la sentenza avente efficacia di giudicato la condanna nelle spese del convenuto laddove sono le spese poste a carico del creditore il quale ottenga sulla base di cambiale il decreto ingiuntivo al fine d'iscrivere ipoteca giudiziale. Ha poi il Tribunale giudicato rilevante la questione in quanto il giudizio de quo, per quanto attiene alla liquidazione delle spese nella fase monitoria, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

3.2. - L'irrazionalità della novellazione, cui l'art. 2 l. 358/1976 ha assoggettato l'ultimo comma dell'art. 641, deriva da ciò che l'esecutorietà provvisoria del decreto giustificata dall'essere il creditore munito di titolo esecutivo non cessa di essere legittimata dall'accoglimento della domanda, di cui è normale complemento la liquidazione delle spese e delle competenze in difetto della quale il diritto di agire in giudizio, per antico insegnamento sarebbe in guisa monca garantito. La violazione degli artt. 3 e 24 co. 1 Cost. coinvolge la procrastinazione sancita dall'art. 3 l. 358/1976 che ha aggiunto all'art. 653 il terzo comma

("Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo"); art. 3 del quale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 653 co. 3 c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 358.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore di cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.